

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Comunicazione della Commissione relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: tricloroetilene, benzene, 2-metossi-2-metilbutano (TAME)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 157/01)

Il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti ⁽¹⁾ prevede la comunicazione di dati, la definizione di priorità, la valutazione dei rischi e, ove necessario, l'elaborazione di strategie per limitare i rischi delle sostanze esistenti.

Nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93, le sostanze che seguono sono state inserite tra le sostanze prioritarie da sottoporre a valutazione ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1179/94 ⁽²⁾ e (CE) n. 2364/2000 della Commissione ⁽³⁾ relativi, rispettivamente, al primo e al quarto elenco di sostanze prioritarie di cui al regolamento (CEE) n. 793/93:

- tricloroetilene,
- benzene,
- 2-metossi-2-metilbutano (TAME).

Gli Stati membri relatori, designati a norma dei citati regolamenti, hanno concluso le attività di valutazione dei rischi per le persone e per l'ambiente in relazione alle sostanze in questione conformemente al regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti ⁽⁴⁾, e hanno proposto una strategia per limitare tali rischi a norma del regolamento (CEE) n. 793/93.

Il comitato scientifico sulla tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente (SCTEE) e il comitato scientifico sui rischi per la salute e per l'ambiente (SCHER) sono stati consultati e hanno espresso un parere sulle valutazioni dei rischi eseguite dagli Stati membri relatori. I pareri possono essere consultati sul sito Internet dei due comitati scientifici.

L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 793/93 stabilisce che i risultati della valutazione dei rischi e la strategia raccomandata per limitare i rischi siano adottati a livello comunitario e pubblicati dalla Commissione. La presente comunicazione, insieme alla corrispondente raccomandazione 2008/471/CE della Commissione ⁽⁵⁾, presenta i risultati delle valutazioni dei rischi ⁽⁶⁾ e le strategie per limitare i rischi delle sostanze summenzionate.

⁽¹⁾ GUL 84 del 5.4.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 131 del 26.5.1994, pag. 3.

⁽³⁾ GUL 273 del 26.10.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GUL 161 del 29.6.1994, pag. 3.

⁽⁵⁾ GUL 162 del 20.6.2008.

⁽⁶⁾ La relazione completa sulla valutazione dei rischi e una sintesi della stessa possono essere consultate sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche all'indirizzo seguente:
<http://ecb.jrc.it/existing-substances/>

I risultati della valutazione dei rischi e le strategie per limitare i rischi di cui alla presente comunicazione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93.

ALLEGATO

PARTE 1

N. CAS: 79-01-6

N. Eines: 201-167-4

Formula di struttura:	HCIC = CCl ₂
Denominazione Eines:	Tricloroetilene
Nome IUPAC:	Tricloroetilene
Relatore:	Regno Unito
Classificazione ⁽¹⁾ :	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68Xi; R36/38 R67 R52-53

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella relazione completa sulla valutazione dei rischi trasmessa alla Commissione dallo Stato membro relatore ⁽²⁾.

Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente per la pulizia dei metalli. Essa è utilizzata inoltre negli adesivi e come prodotto intermedio per la sintesi di altre sostanze chimiche. Non è stato possibile ottenere informazioni in merito all'uso del volume totale della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, pertanto potrebbero esistere utilizzi non trattati dalla presente valutazione del rischio.

Non è possibile trarre conclusioni certe sugli effetti neurotossici per lo sviluppo, di conseguenza la valutazione del rischio non comprende i rischi di questo endpoint per nessuna popolazione. Non sono tuttavia richieste prove ulteriori perché la sostanza è classificata come cancerogena senza un livello soglia.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

A. Salute umana

La conclusione della valutazione dei rischi per

I LAVORATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi di tossicità renale a seguito di esposizione ripetuta, mutagenicità e cancerogenicità a seguito di esposizione in tutti gli scenari di esposizione professionale,
- rischi di depressione acuta e disturbi funzionali del sistema nervoso centrale a seguito di esposizione ripetuta durante operazioni di pulizia dei metalli e produzione e uso di adesivi.

La conclusione della valutazione dei rischi per

I CONSUMATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi di mutagenicità e cancerogenicità a seguito di esposizione a prodotti contenenti la sostanza.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/59/CE della Commissione, del 6 agosto 2001, recante ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 225 del 21.8.2001, pag. 30).

⁽²⁾ La relazione completa sulla valutazione dei rischi e una sintesi della stessa possono essere consultate sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche all'indirizzo seguente:
<http://ecb.jrc.it/existing-substances/>

La conclusione della valutazione dei rischi per

LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- non si può escludere la presenza di rischi poiché la sostanza è classificata come cancerogena senza un livello soglia. Occorre valutare l'adeguatezza dei controlli esistenti e la possibilità teorica e pratica di attuare ulteriori misure specifiche di riduzione dei rischi. La valutazione dei rischi indica tuttavia che questi ultimi sono già bassi. Questo elemento dovrebbe essere preso in considerazione nel valutare l'adeguatezza dei controlli esistenti e la possibilità teorica e pratica di attuare ulteriori misure specifiche di riduzione dei rischi.

La conclusione della valutazione dei rischi per

LA SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

B. Ambiente

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ATMOSFERA

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi di effetti sulla vegetazione dovuti a emissione in atmosfera di tricloroetilene durante la produzione, la trasformazione come prodotto intermedio, la formulazione per utilizzo come solvente e l'uso per lo sgrassamento dei metalli.

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ECOSISTEMA ACQUATICO e L'ECOSISTEMA TERRESTRE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi per tali ecosistemi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi per tali ecosistemi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

Per I LAVORATORI

In linea generale si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dalla sostanza in questione. Tuttavia, per quanto riguarda la pulizia dei metalli, in particolare nei locali in cui ne viene utilizzata meno di 1 tonnellata l'anno, occorre adottare ulteriori misure:

- stabilire, a livello comunitario, valori limite di esposizione professionale per il tricloroetilene conformemente alla direttiva 98/24/CE ⁽¹⁾ o alla direttiva 2004/37/CE ⁽²⁾;

⁽¹⁾ GUL 131 del 5.5.1998, pag. 11.

⁽²⁾ GUL 158 del 30.4.2004, pag. 50.

- parallelamente ad un accordo volontario tra la *European Chlorinated Solvents Association*, a nome dei produttori europei della sostanza, e i distributori e i consumatori della stessa [raccomandazione 2008/471/CE della Commissione ⁽¹⁾], qualora il monitoraggio rivelasse che i termini dell'accordo non sono rispettati adeguatamente e che gli standard non migliorano, valutare la possibilità di introdurre restrizioni a livello comunitario all'uso di trichloroetilene per la pulizia dei metalli in impianti diversi da quelli sigillati o chiusi, come definiti nella parte 4 della norma europea EN 12921.

Per I CONSUMATORI e LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

sono ritenuti sufficienti per prevenire i rischi individuati i provvedimenti legislativi già adottati a tutela dei consumatori e delle persone esposte indirettamente attraverso l'ambiente, in particolare le disposizioni della direttiva 76/769/CEE (Immissione sul mercato e uso) riguardo alle sostanze CMR e quelle della direttiva 2008/1/CE ⁽²⁾ (Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Per L'AMBIENTE


sono ritenuti sufficienti per prevenire i rischi individuati i provvedimenti legislativi già adottati a tutela dell'ambiente, in particolare le direttive del Consiglio 1999/13/CE ⁽³⁾ (Emissioni di solventi) e 2008/1/CE (Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

PARTE 2

N. CAS: 71-43-2

N. Einesc: 200-753-7

Formula di struttura:



Denominazione Einesc:	Benzene
Nome IUPAC:	Benzene
Relatore:	Germania
Classificazione ⁽⁴⁾ :	F; R11 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46 T; R48/23/24/25 Xn; R65 Xi; R36/38 S53-45

La valutazione dei rischi si basa sulle correnti pratiche relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella relazione completa sulla valutazione dei rischi trasmessa alla Commissione dallo Stato membro relatore ⁽⁵⁾.

Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente come prodotto intermedio nella produzione di materie plastiche, gomma sintetica, sostanze coloranti, resine, materie prime per la produzione di detergenti e prodotti fitosanitari.

La valutazione dei rischi ha individuato altre fonti di esposizione delle persone e dell'ambiente alla sostanza non legate al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, in particolare dovute a benzene non isolato, ad esempio nella benzina o in altri prodotti di raffineria. La presente valutazione non comprende i rischi derivanti da tali esposizioni. La relazione completa sulla valutazione dei rischi trasmessa alla Commissione dallo Stato membro relatore contiene tuttavia informazioni che potrebbero essere utilizzate per valutare tali rischi.

⁽¹⁾ GUL 162 del 20.6.2008.

⁽²⁾ GUL 24 del 29.1.2008, pag. 8.

⁽³⁾ GUL 85 del 29.3.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ La classificazione della sostanza è stabilita dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1, modificata da GU L 216 del 16.6.2004, pag. 3).

⁽⁵⁾ La relazione completa sulla valutazione dei rischi e una sintesi della stessa possono essere consultate sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche all'indirizzo seguente:
<http://ecb.jrc.it/existing-substances/>

VALUTAZIONE DEL RISCHIO**A. Salute umana**

La conclusione della valutazione dei rischi per

I LAVORATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi di mutagenicità e cancerogenicità a seguito di esposizione cutanea o per inalazione derivante da tutti gli scenari professionali,
- rischi di tossicità acuta a seguito di esposizione per inalazione durante la produzione di profumi (uso di benzene) e durante la pulizia di serbatoi contenenti benzene grezzo o benzina,
- rischi di tossicità a dose ripetuta e di tossicità per lo sviluppo a seguito di esposizione per inalazione durante la produzione di profumi (uso di benzene), pulizia di serbatoi contenenti benzene grezzo o benzina, recupero di benzene nelle cockerie, distribuzione di benzina (senza recupero di vapori), fonderie (senza impianto locale di ventilazione) nonché produzione, successivi trattamenti e raffinaria,
- rischi di effetti sulla fertilità a seguito di esposizione per inalazione durante la produzione di profumi (uso di benzene), durante la pulizia di serbatoi contenenti benzene grezzo o benzina e recupero di benzene nelle cockerie.

Il benzene viene assorbito facilmente per inalazione e contatto cutaneo. I danni fisici interni a seguito di esposizione cutanea sono in genere contenuti per via della rapida evaporazione del benzene; solo un'esposizione prolungata comporta rischi. In caso di esposizione cutanea e per inalazione prolungate a livelli inferiori a 1 ppm (3,2 mg/m³) gli unici rischi riguardano mutagenicità e cancerogenicità.

La conclusione della valutazione dei rischi per

I CONSUMATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi di effetti mutageni e cancerogeni a seguito di esposizione per inalazione durante l'uso di vernici contaminate e connessa ad accessori interni delle automobili.

La conclusione della valutazione dei rischi per

LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi di tossicità a dose ripetuta, mutagenicità e cancerogenicità.

La conclusione della valutazione dei rischi per

LA SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

B. Ambiente

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ATMOSFERA

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi per il contributo del benzene isolato alla formazione dell'ozono e di altre sostanze nocive, ossia formazione dello smog.

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ECOSISTEMA ACQUATICO

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi di effetti sugli ecosistemi acquatici locali a seguito di esposizione dovuta alla produzione e alla trasformazione della sostanza.

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ECOSISTEMA TERRESTRE

è che per il momento non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi di effetti sui microrganismi presenti negli impianti per il trattamento delle acque reflue industriali in 23 siti di produzione, produzione e trasformazione o dedicati esclusivamente alla trasformazione della sostanza.

STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

Per I LAVORATORI

In linea generale si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dalla sostanza in questione; essa è dunque d'applicazione.

Nell'ambito di tale disciplina si raccomanda:

- che il comitato scientifico della Commissione per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) esamini le nuove informazioni contenute nella relazione sulla valutazione dei rischi e formuli raccomandazioni riguardo alla necessità di rivedere l'attuale valore limite di esposizione professionale,
- di valutare l'opportunità di limitare a livello comunitario l'uso del benzene come agente di estrazione nell'industria dei profumi nel quadro della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici ⁽¹⁾.

Per I CONSUMATORI

sono ritenuti sufficienti per prevenire i rischi individuati i provvedimenti legislativi già adottati a tutela dei consumatori, in particolare le disposizioni della direttiva 76/769/CEE del Consiglio riguardo alle sostanze CMR e la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai prodotti.

Per L'AMBIENTE

La valutazione dei rischi ha individuato altre fonti di emissione del benzene (da benzene non isolato, ad esempio nella benzina o in altri prodotti di raffineria) oltre a quelle dovute alla sostanza chimica prodotta o importata. L'eventuale necessità di un'ulteriore gestione dei rischi può essere meglio valutata ai sensi delle direttive 98/70/CE ⁽²⁾ (qualità della benzina e del combustibile diesel), 1999/13/CE ⁽³⁾ (emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici), 2000/69/CE ⁽⁴⁾ (valori limite nell'aria ambiente), 2001/81/CE ⁽⁵⁾ (limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici) e 2002/3/CE ⁽⁶⁾ (ozono nell'aria), servendosi delle informazioni contenute nella relazione completa sulla valutazione dei rischi.

I provvedimenti legislativi già adottati a tutela dell'ambiente sono ritenuti sufficienti per prevenire i rischi individuati per l'atmosfera e l'ambiente acquatico, in particolare le disposizioni delle direttive del Consiglio 1999/13/CE (emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici), 2000/69/CE (valori limite nell'aria ambiente), 2001/81/CE (limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici), 2002/3/CE (ozono nell'aria) e 2000/60/CE ⁽⁷⁾ (direttiva quadro sulle acque con il benzene come sostanza prioritaria).

⁽¹⁾ GUL 262 del 27.9.1976, pag. 169.

⁽²⁾ GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1; GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201; GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4; GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87; GUL 350 del 28.12.1989, pag. 58.

⁽³⁾ GUL 85 del 29.3.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 13.12.2000, pag. 12.

⁽⁵⁾ GUL 309 del 27.11.2001, pag. 22.

⁽⁶⁾ GUL 67 del 9.3.2002, pag. 14.


⁽⁷⁾ GUL 327 del 22.12.2000, pag. 1.

PARTE 3

N. CAS: 994-05-8

N. Einecs: 213-611-4

Formula di struttura:



Denominazione EINECS: 2-metossi-2-metilbutano

Nome IUPAC: 2-metossi-2-metilbutano

Relatore: Finlandia

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore.

Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente in miscela con la benzina standard senza piombo.

Viene utilizzato anche puro come prodotto intermedio nel luogo di produzione.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

A. Salute umana

La conclusione della valutazione dei rischi per

I LAVORATORI, I CONSUMATORI e LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

LA SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

persone esposte indirettamente attraverso l'ambiente

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi di effetti sulla potabilità dell'acqua in termini di gusto e odore a seguito di esposizione dovuta a perdite da serbatoi sotterranei e al traboccamento di serbatoi eccessivamente pieni.

B. Ambiente

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ATMOSFERA e L'ECOSISTEMA TERRESTRE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ECOSISTEMA ACQUATICO (compreso L'AMBIENTE MARINO)

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi di effetti sull'ecosistema acquatico a seguito di esposizione dovuta a scarichi intermittenti o continui nelle acque di superficie presso terminali, provenienti principalmente da acque di fondo ove siano situati serbatoi di stoccaggio ma anche da altre fonti correlati al funzionamento del terminale.

La conclusione della valutazione dei rischi per
LE ACQUE SOTTERRANEE

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi di effetti sulla potabilità dell'acqua sotterranea in termini di gusto e odore a seguito di esposizione dovuta a perdite da serbatoi sotterranei e al traboccamento di serbatoi eccessivamente pieni.

La conclusione della valutazione dei rischi per

I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.
-